

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Giovedì 18 ottobre 2007

alle ore 9,30 e 16

233^a e 234^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* LEGNINI. (1679)
2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* BATTAGLIA Giovanni (*Relazione orale*). (1678)

II. Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*) (*nella seduta pomeridiana*).

INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CAMPANIA

(3-00597) (19 aprile 2007)

PARAVIA, VIESPOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in data 15 febbraio 2007 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 recante «Disposizioni urgenti di Protezione civile»;

la succitata ordinanza, all'art. 5 comma 1, recita testualmente «In ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, ed al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nella Regione Campania, così come stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e disciplinato dall'art. 3 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino summenzionati, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999»;

la legge regionale Campania n. 10 del 10 febbraio 1993, recante «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania», come modificata dalla legge regionale Campania n. 10 del 29 luglio 1998, pur individuando all'art. 6, tra i vari soggetti, anche nei Consorzi di Bacino i soggetti attuatori del Piano di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 della stessa legge, nulla dispone a favore degli stessi Consorzi di Bacino in materia di attività afferenti l'implementazione della raccolta differenziata;

alla data di pubblicazione della succitata legge regionale n. 10 del 1993, essendo vigente il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, recante «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi», permaneva il diritto di privativa dei Comuni nell'attività di gestione dei rifiuti, come del resto confermato dall'art. 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nelle more dell'istituzione delle Autorità di ambito ottimali;

il Commissario di Governo per l'emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, con ordinanza n. 27 del 22 gennaio 2004, recante «Linee guida per la redazione degli atti relativi all'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alla procedura di gara e d'esecuzione dei relativi appalti», in cui si definiscono le procedure di appalto di tali servizi in regime di libera concorrenza, e con ordinanza n. 28 del 22 gennaio 2007, ha disposto che i Comuni della Regione Campania attivino specifici programmi di raccolta differenziata, riservando esclusivamente la raccolta del vetro, della plastica e multimateriale leggero (nella modalità di raccolta stradale) e dei rifiuti ingombranti alle aziende pubbliche e/o associazioni di consorzi di bacino organizzate su scala provinciale;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al primo comma recita che: «L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice» mentre il disposto del più volte menzionato comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3564/2006 violerebbe proprio i suddetti principi di economicità, efficacia e pubblicità;

i Consorzi di bacino sono sprovvisti dei requisiti di natura tecnico-economica, professionale e qualitativa previsti dal Capo II del Titolo I della Parte II del decreto legislativo 163/2006 – «Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento» – fra cui, a titolo esemplificativo, l'iscrizione presso l'Albo nazionale dei Gestori ambientali;

con delibera di Giunta comunale n. 52 del 20 marzo 2007, la Giunta municipale del Comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), ha conferito incarico ad un legale per adire l'autorità giudiziaria competente avverso la succitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ritenendo che la stessa fosse lesiva dell'autonomia di cui dovrebbe godere un Ente comunale;

risulta agli interroganti che allo stato attuale, per le stesse motivazioni espresse al punto precedente, abbiano manifestato la volontà di costituirsi in giudizio anche i Sindaci dei comuni di Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, San Mango Piemonte, Mercato S. Severino (tutti in provincia di Salerno),

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intenda assumere rispetto alle legittime rivendicazioni delle autonomie locali, anche al fine di evitare che permangano o sopravvengano situazioni di contenzioso amministrativo, che determinerebbero incertezza in un contesto in cui il ciclo dei rifiuti è di per sé critico.

INTERPELLANZA SUL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

(2-00167) (29 marzo 2007)

PARAVIA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico.* – Risultando all'interpellante che:

la prima Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Cna e dell'Epasa per l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2006 (con il quale venivano nominati i 29 rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'Estero, Cgie, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 368/89 e successive modifiche) nella parte in cui ha nominato i nove rappresentanti delle confederazioni e dei patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, escludendo la CNA e l'Epasa;

secondo il ricorso, nel decreto di nomina il settore del lavoro autonomo e dell'impresa era sottorappresentato, posto che i nove nomi dei componenti di tale organismo rappresentano, in massima parte, i sindacati e i patronati dei lavoratori dipendenti;

il Cgie è organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano tali comunità, le quali sono composte sia da lavoratori dipendenti che da lavoratori autonomi e imprenditori;

l'unico rappresentante dei lavoratori autonomi e delle imprese è stato indicato dall'Epaca, patronato di emanazione dell'organizzazione Coldiretti, che non ha alcuna sede all'estero e non svolge alcuna attività di patronato a favore dei lavoratori italiani che risiedono all'estero;

nella sentenza, che dovrà essere notificata al Cgie per diventare immediatamente esecutiva, si contesta la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettera c) e 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la violazione del principio pluralistico per eccesso di potere, contraddittorietà e illegittimità manifesta;

il principio di rappresentatività impone che tutte le componenti delle comunità italiane all'estero siano proporzionalmente rappresentate;

l'articolo 13 della legge n. 368 del 1989, sia pure con riferimento alla rappresentanza dei Comites all'interno del Consiglio, enuncia espressamente, quale criterio di composizione dell'organo, quello del pluralismo associativo;

il principio di maggiore rappresentatività, ai fini di una razionale e logica composizione del Consiglio, deve essere adeguatamente temperato con quello del pluralismo rappresentativo;

in precedenza l'amministrazione aveva escluso dalla selezione degli enti interessati le associazioni ricorrenti, rappresentanti delle piccole

imprese e dell'artigianato, in quanto, secondo l'amministrazione, non in possesso dei titoli per integrare il Cgie;

il Segretario Esecutivo del Cgie, Bernardo Carloni, ha dichiarato a mezzo stampa (agenzia Aise del 9 marzo 2007) che «la sentenza del TAR non dovrebbe avere conseguenze sull'operatività del Consiglio e non porterà ricadute sull'operatività del Cgie, ma, ovviamente, tutto dipenderà dalle decisioni dell'assemblea e da quelle assunte su di un piano più squisitamente politico»,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'accoglimento del ricorso al Tar del Lazio presentato da Cna ed Epasa di cui sopra;

quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere al fine di rispettare quanto disposto dal Tar del Lazio in merito a tale decisione.

INTERROGAZIONE SULL'AEROPORTO DI PONTECAGNANO (SALERNO)

(3-00926) (13 settembre 2007)

PARAVIA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

negli ultimi giorni si è creato sulla questione dell'aeroporto di Pontecagnano – Salerno, ulteriore disorientamento tra la popolazione, in relazione ad alcuni articoli pubblicati dal «Corriere del Mezzogiorno» (collegato al «Corriere della Sera») rispettivamente il 7 e l'8 settembre 2007: nel primo venivano riportate presunte affermazioni, pessimistiche, circa il possibile sviluppo dell'aeroporto, del Ministro dei trasporti, prof. Alessandro Bianchi, in quanto nessuna compagnia aerea sarebbe interessata a tale scalo; nel secondo, il giorno successivo, il sottosegretario di Stato per i trasporti, on. Andrea Annunziata, smentiva le affermazioni del ministro Bianchi affermando testualmente: «Non corrisponde al vero il fatto che ad oggi non ci sia nessuna compagnia aerea interessata ad investire nell'aeroporto di Salerno. Del resto sono io delegato sul territorio a tenere i contatti con le società del settore e posso garantire che ce ne sono e sono anche diverse»,

da molti decenni sono state ingenerate molteplici aspettative sui vantaggi della prossima apertura dello scalo aeroportuale;

il sottosegretario Annunziata, attraverso gli organi di stampa, ha fatto più volte riferimento agli oltre mille nuovi posti di lavoro, al milione di passeggeri annui e al futuro allungamento della pista dagli attuali 1.500 metri omologati agli oltre 2.000 metri, sebbene risulti evidente che bisognerebbe considerare, non un semplice allungamento della pista, ma un totale rifacimento (con la conseguente nuova chiusura al traffico), dato che la stessa non potrebbe sopportare un carico di aerei con portata di gran lunga superiore;

è personale convinzione dell'interrogante che il contesto territoriale ad alta densità abitativa, la totale carenza infrastrutturale del sito, l'accesso allo scalo dalla statale attraverso un passaggio a livello di frequente chiuso per notevole traffico, nonché il non adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati, potrebbero rendere impossibile la valutazione di impatto ambientale per «l'allungamento» della pista,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo, sentiti gli Uffici ed Enti interessati:

sulla reale operatività futura dello scalo in termini di voli giornalieri con le principali città italiane e dei Paesi confinanti e/o limitrofi;

sulle concrete possibilità che la società di gestione possa avere bilanci almeno in pareggio, per le previste stime di traffico;

sulla fattibilità della prossima fase «di allungamento» della pista a oltre 2.000 metri, prevista dal sottosegretario Annunziata.

INTERROGAZIONE SUI PATRONATI E SUGLI ENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

(3-00826) (12 luglio 2007)

MICHELONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

gli istituti di patronato ed assistenza sociale non hanno ancora ricevuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 («Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale»), e dalla normativa ad essa correlata, il versamento delle somme loro spettanti quale saldo per lo svolgimento delle attività svolte nel corso dell'anno 2004;

tali somme risultano già da tempo concretamente disponibili sull'apposito capitolo di spesa del Ministero;

in base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 152/2001, le suddette somme non possono avere destinazione diversa da quella indicata;

tenuto conto che l'immotivato ritardo nell'erogazione delle somme spettanti agli istituti di patronato e di assistenza sociale, riferite all'esercizio 2004, rischiano di recare pregiudizio al regolare funzionamento delle attività da essi svolte,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire l'immediata erogazione delle somme spettanti agli istituti di patronato ed assistenza sociale relative all'anno 2004.

